

Allegato "A" all'atto n. 156.723/12.178 di repertorio

STATUTO DELLA FONDAZIONE "Lu.V.I. - LUOGO DI VITA E DI
INCONTRO " - ONLUS

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI E ATTIVITA'

Art. 1 - Costituzione

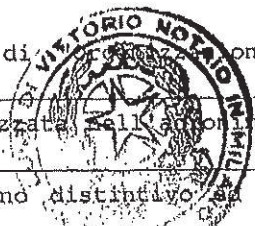
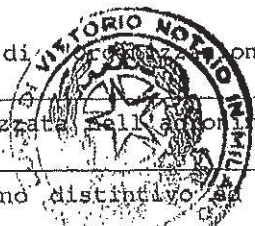
E' costituita la Fondazione denominata "Lu.V.I. - LUOGO DI
VITA E DI INCONTRO - ONLUS", per realizzare e favorire
progetti e servizi riguardanti persone in stato di bisogno
attuati anche con convenzioni sia con privati sia con enti
pubblici.

La Fondazione si propone di cooperare nel contesto delle
iniziative pubbliche e private, che operano con analoghe
finalità, stabilendo opportune forme di collegamento, di
partecipazione, di cooperazione e privilegiando il rapporto
con le espressioni delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale con particolare attenzione al volontariato di
chi intende valorizzare l'opera. In questo quadro saranno
attuate forme innovative di partecipazione e di sostegno
della Comunità alla vita della Fondazione, basate sulla
possibilità per i partecipanti e i sostenitori di essere
accolti nel Comitato dei Promotori o di designare propri
rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione o nel
Comitato Scientifico.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg.

D.L.gvo 4 dicembre 1997 n. 460, l'organizzazione assume nella



propria denominazione la qualificazione di  one
non lucrativa di utilità sociale, sintetizzata dall'aggettivo
"ONLUS", che ne costituisce peculiare segno distintivo.  a
tale scopo la denominazione "ONLUS" viene inserita in ogni
comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Milano, Via Napo Torriani 10.

Il Comitato dei Promotori, anche su proposta del Consiglio di
Amministrazione, previo modificazione dello statuto approvata
dall'organo di vigilanza, può trasferire la sede nell'ambito
della stessa città ed anche in altre città della Regione
Lombardia.

Art. 3 - Scopo

La Fondazione ha per scopo di provvedere, secondo le
condizioni storiche e la disponibilità di strutture,
all'assistenza di persone svantaggiate di qualunque età,
sesso e condizione, necessitanti di cure e di ospitalità
temporanea anche per accompagnatori e familiari, per
l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale,
senza scopo di lucro, nei settori "assistenza
socio-sanitaria" e "formazione", di cui all'art. 10 - 1°
comma - lettera a) dell'art. 10 del Decreto Legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, concretizzantesi nelle attività
istituzionali indicate nel successivo art. 4,

Art. 4 - Attività

La Fondazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende raggiungere le proprie finalità mediante la realizzazione di strutture strettamente integrate nella rete dei servizi socio-sanitari esistenti nel territorio e dedicati principalmente alla assistenza domiciliare.

In particolare:

- Struttura Hospice per pazienti terminali secondo i requisiti definiti recentemente nella Delibera Regionale "Atto di indirizzo e coordinamento delle Cure palliative" (Delibera n. 39990 - 30/11/98).
- Casa di accoglienza per disabili non autosufficienti con intenti riabilitativi finalizzati al recupero sociale.
- Centro diurno per pazienti con malattia di Alzheimer in fase iniziale con intenti riabilitativi finalizzati al recupero sociale.
- Residenza per pazienti dimessi dall'ospedale per acuti in attesa di una sistemazione favorevole a un rientro nel proprio domicilio.
- Centro di formazione degli operatori socio-sanitari dedicati al bisogno delle persone deboli e svantaggiate.
- Centro di studi e di ricerca per problemi assistenziali delle persone deboli e svantaggiate.

La Fondazione, inoltre, si propone di perseguire anche le seguenti attività:



- formazione rivolta a Medici (corso di laurea medicina;

scuole di specializzazione oncologiche; di

aggiornamento per MMG, ecc.); Infermieri (di

perfezionamento); Terapisti della riabilitazione; Assistenza

Sociali (D.U., corsi di perfezionamento); Psicologi (corso di

laurea in psicologia, corsi di aggiornamento); Operatori non

sanitari (corsi per volontari);

- educazione popolazione del bacino territoriale di

appartenenza delle strutture assistenziali precedentemente

definite;- ricerca (sperimentazione modelli assistenziali,

elaborazione protocolli, ecc.).

La Fondazione non ha scopo di lucro e non svolgerà attività

diverse da quelle istituzionali previste nel presente

statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse

o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in

quanto integrative delle stesse, ai sensi dell'art. 10, comma

5, del citato D. L.gvo n. 460 del 4 dicembre 1997 e

successive modifiche ed integrazioni.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 5 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- Il Comitato dei Promotori

- Il Consiglio di Amministrazione

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Il Comitato dei Promotori.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I pagamenti e le riscossioni sono effettuati sulla base di mandati e reversali a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o di persona delegata secondo l'organizzazione vigente.

L'ordinamento, la gestione e la contabilità delle strutture e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei responsabili delle strutture e dei servizi stessi, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione approvati dal Comitato dei Fondatori.

COMITATO SCIENTIFICO - COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO

Art. 15 - Comitato Scientifico - Commissioni di studio e di lavoro

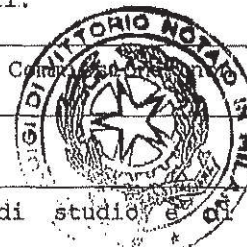
Per il raggiungimento degli scopi il Comitato dei Promotori può nominare un Comitato Scientifico e Commissioni di studio e di lavoro composte da un numero illimitato di membri scelti tra persone che si siano distinte per iniziative sociali e culturali, studi e ricerche in ordine ai problemi sociali emergenti e connessi agli scopi statutarî o che abbiano concorso a migliorare l'attività della Fondazione.

Il Comitato Scientifico e le Commissioni di studio e di lavoro sono organi consultivi del Comitato dei Promotori e dovranno essere da questo sentiti nella formulazione di piani



di attività connessi alle finalità istituzionali.

I pareri del Comitato Scientifico e delle Commissioni di studio sono vincolanti.



Il Comitato Scientifico e le Commissioni di studio e di lavoro sono presieduti dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o da un suo delegato.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Estinzione della Fondazione

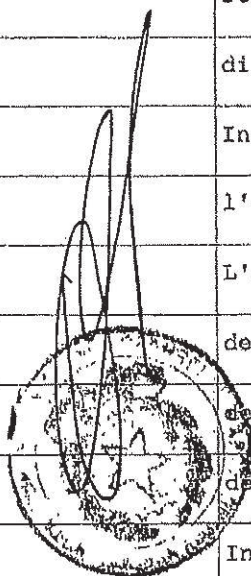
La Fondazione può estinguersi o trasformarsi ai sensi degli artt. 27 e 28 C.C. nel caso in cui gli scopi per i quali era stata costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità o il patrimonio è divenuto insufficiente.

In tali casi il Consiglio di Amministrazione propone l'estinzione o la trasformazione della Fondazione.

L'estinzione o la trasformazione della Fondazione deve essere deliberata dal Comitato dei Promotori con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio, inoltre, delibera la nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altre ONLUS aventi analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. 23/12/1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve in modo diverso da quello imposto o consentito dalla



legge.

Art. 17 - Norma di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto
valgono le disposizioni e le leggi vigenti.

F.to Andreoni Bruno

" Arrigo Andreoni

" Laura Andreoni

" Giovanni Maria Pace

" Gian Vittorio Ventafridda

" Paolo Longoni

" Giovanna Olmi

" Alberto Aronica

" Giovanni Apolone

" Enrico Ghislandi

" Simonetta Lagorio

" Aurora Pismataro

" Michele Gallucci

" Alfio Angelo Regis

" Alberto Sbanotto

" Blasucci Maria Sabatina

" Roberto Satolli

" Guido Coggi

" Emanuele Ranci Ortigosa

" Giorgio Di Mola

" Fabrizio Giunco



F.to Carlo Celentano

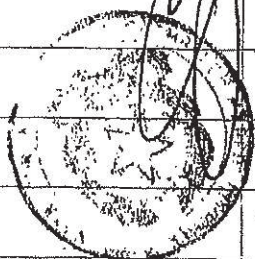
" Generoso Nitti

" Dina Formichini

" Giuseppina Scrigna - teste

" Mirella Zannol - teste

" Marco Orombelli - Notaio



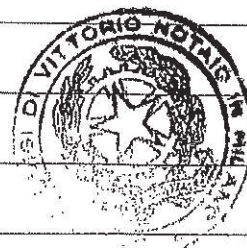
Il Comitato dei Promotori è costituito da tutti i fondatori con la funzione di fissare le linee generali alle quali il Consiglio di Amministrazione deve attenersi per il buon andamento delle attività della Fondazione nel rispetto delle motivazioni sociali e culturali poste a base dell'atto costitutivo e dello statuto.

Sono considerati fondatori quelli così nominati nell'atto costitutivo. Ad essi possono essere equiparati e quindi aggiunti altri aderenti alla Fondazione accettati dal Comitato dei Promotori per il contributo scientifico, morale ed economico da essi fornito per lo sviluppo delle iniziative della Fondazione, fino al raggiungimento di un limite massimo di 25 componenti.

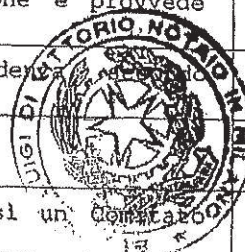
Presiede le riunioni del Comitato dei Promotori uno dei suoi componenti eletto con votazione palese a maggioranza semplice. In caso di sua assenza il Presidente è sostituito dal consigliere più anziano presente. Il Presidente è coadiuvato da un Segretario.

Il Comitato dei Promotori delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, con voto palese a maggioranza semplice. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

Il Comitato dei Promotori determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle esigenze della Fondazione. Inoltre, su proposta del proprio Presidente, nomina il Presidente, il Vice Presidente e gli



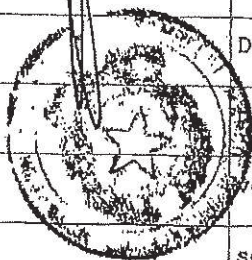
altri componenti del Consiglio d'Amministrazione e provvede alle sostituzioni nel caso della loro decadenza quanto stabilito dall'art. 7 dello statuto.



Il Comitato dei Promotori può nominare altresì un Comitato Scientifico e Commissioni di Studio e Lavoro ai fini del raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Il Comitato dei Promotori nomina anche il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Comitato dei Promotori può infine costituire un albo dei sostenitori della Fondazione nel quale vengono registrati ed eventualmente resi pubblici i nominativi delle persone che abbiano contribuito economicamente per lo sviluppo della Fondazione, senza richiedere di essere assimilati ai fondatori iniziali.



Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel libro delle riunioni del Comitato dei Promotori. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e, se nominato, dal Vice Presidente e da altre persone, in numero complessivo massimo di nove componenti nominati dal Comitato dei Promotori su proposta del presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati



nell'incarico.

In caso di decadenza di consiglieri dalla carica per dimissioni o altro motivo il Comitato dei Promotori provvede alla sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione così costituito è presieduto di diritto dal Presidente dell'organo, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, se è stato eletto, oppure da un membro del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito degli indirizzi generali ricevuti dal Comitato dei Promotori, ha tutti i poteri per l'amministrazione, anche straordinaria, del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, potendo il Consiglio stesso delegare parte dei suoi poteri a qualcuno dei suoi membri, fissandone le attribuzioni specifiche.

Compete al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione.

Può conferire altresì specifici incarichi, anche a terzi, con funzioni che si rendono necessarie nello sviluppo e coordinamento delle attività della Fondazione, pure determinandone mansioni, eventuali retribuzioni e rimborsi spese. Le persone cui sono state attribuite le funzioni indicate possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo, qualora non ne facciano parte di diritto per altro titolo.

Esso può nominare e revocare avvocati e procuratori speciali ad negotia e ad litem.

Delibera altresì circa eventuali assunzioni, dei dipendenti e in ordine ai problemi del personale in genere.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

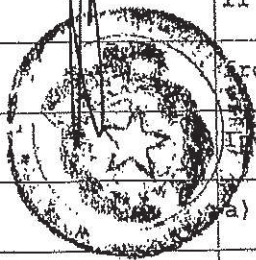
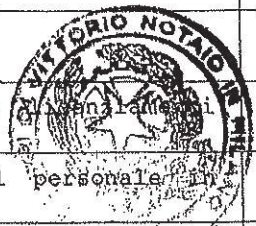
Art. 8 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è scelto tra i componenti del Comitato dei Promotori o da questi scelto tra quanti abbiano meritato per l'azione svolta a favore della Fondazione e per il rispetto delle sue finalità.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente ha i seguenti poteri:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione che presiede proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- b) firma gli atti e quanto altro occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- c) coordina le attività degli organi della Fondazione e sorveglia il buon andamento amministrativo della stessa;
- d) cura l'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni del Comitato dei Promotori per il rispetto delle motivazioni





dell'atto costitutivo e dello statuto e ne propone la modifica qualora si rendesse necessario;

e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione ed ai rapporti con il Comitato dei Promotori e con le Autorità Tutorie;

f) adotta, in caso di motivata urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio. Il Presidente può delegare i propri compiti al Vice Presidente.

Il Vice Presidente surroga il Presidente stesso in caso di assenza o impedimento.

Art. 9 - Validità delle adunanze

Per la validità delle adunanze del Consiglio d'Amministrazione occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti e a voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera da recapitare agli interessati almeno sette giorni prima dell'adunanza, contenente gli argomenti all'ordine del giorno ed in caso di urgenza con preavviso telegrafico di due giorni.

Il Consiglio si raduna di norma presso la Sede o altrove, se è necessario, ma sempre in Italia.

Il Consiglio si riunisce di norma in seduta ordinaria tutte

le volte che si rende necessario per la gestione della
Fondazione e comunque in occasione dell'approvazione del
Bilancio preventivo e consuntivo e della verifica della
guida e delle strategie della Fondazione.

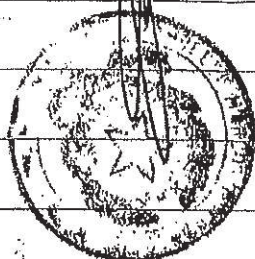


convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno
per l'interesse della Fondazione, o su richiesta del Comitato
dei Promotori, oppure su richiesta scritta di un terzo dei
Consiglieri in carica o di un Revisore dei Conti.

Alle riunioni devono essere invitati a partecipare anche i
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11 - Compensi per i componenti degli organi
amministrativi e di controllo

Ai componenti il Comitato dei Promotori non spetta di norma
alcun compenso per l'attività svolta, salvo l'eventuale
rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'Ufficio
ricoperto. Con specifica delibera consiliare possono essere
attribuite remunerazioni a componenti ai quali vengono
affidati incarichi particolari, e comunque entro i limiti di
cui all'art. 10 - 6° comma - del Decreto Legislativo 4
dicembre 1997, n. 460.



Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo può
essere corrisposta una indennità fissata dal Comitato dei
Promotori su proposta del Consiglio di Amministrazione che ne
determina anche l'entità in importi individuali annui non
superiori al compenso massimo previsto dalla legge per il

presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Comitato dei Promotori nomina un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi. Almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente, se non è stato nominato dal Comitato dei Promotori;

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;

- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli Organi sociali;

- riferisce annualmente con relazione scritta al Comitato dei Promotori registrata nell'apposito libro dei verbali delle riunioni dei Revisori dei Conti.

AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione originario, come versato dai fondatori;

- da beni immobili e mobili e da valori per lasciti, donazioni, acquisti, che vengono acquisiti in proprietà dalla Fondazione, con espressa destinazione a incremento del patrimonio.



E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Art. 14 - Entrate ed esercizio finanziario

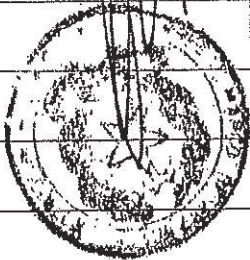
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi:

- a) con le rendite del patrimonio;
- b) con ogni altro provento non espressamente destinato ad incremento del patrimonio, con sovvenzioni e contributi da parte di persone ed enti pubblici e privati;
- c) con gli interessi attivi e con altre rendite patrimoniali.

Le entrate della Fondazione devono essere interamente impiegate per il raggiungimento degli scopi istituzionali e di quelli ad esse strettamente connessi.

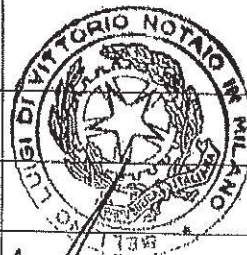
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione, ai componenti degli organi ed ai dipendenti della Fondazione, in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del comma 6 dell'art. 10 del d.l.gvò 4 dicembre 1997 n. 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

Il Conto consuntivo dell'esercizio precedente e il preventivo per quello successivo devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno, in conformità all'art. 25 del D.Leg. 4 dicembre 1997, n. 460.



Copia conforme all'originale ed allegato nei
miei atti.

Milano, 20 LUG. 1999



Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo nei miei atti, munito delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.

Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo nei miei atti, munito delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.

Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale